REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Ente di decentramento
regionale di
UDINE

Palazzo Belgrado
Piazza Patriarcato, 3 - 33100 Udine
tel. + 39 0432 271 933 - 0432 271 919
edr.udine@certregione.fvg.it

Regolamento per l'assegnazione ed utilizzo di sussidi agli istituti e scuole di istruzione superiore statali, aventi sede nell'area territoriale di competenza dell'EDR di Udine, per spese varie d'ufficio, spese per l'arredamento e spese per utenze telefoniche ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 23/1996.

Articolo 1
Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i termini con i quali l'Ente di decentramento regionale di Udine, di seguito EDR, nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 3, Legge n.23/1996, *"Norme per l'edilizia scolastica-competenze degli Enti locali"*, provvede all'assegnazione di sussidi agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali, compresi i licei artistici, gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i convitti e le istituzioni artistiche educative statali, aventi sede nell'area territoriale di sua competenza, di seguito definiti istituti, destinati al sostentamento delle spese varie d'ufficio, spese per arredamenti e spese per utenze telefoniche.

Articolo 2
Tipologia delle spese ammissibili

1. I sussidi di cui all'art. 1 sono destinati a finanziare le seguenti tipologie di spese:
   A) SPESE VARIE D'UFFICIO, quali a titolo esemplificativo:
      - per cancelleria;
      - per registri, comprese le spese dei software per la gestione dei registri di classe on-line, scrutini esami;
      - per stampati e loro rilegatura;
      - per assistenza e canone manutenzione centralini telefonici;
      - per acquisto complementi di arredo non inventariabili ed attrezzatura minuta;
      - per l'acquisto di computer, hardware, stampanti e altre apparecchiature informatiche e di rete, intese quali spese di investimento;
      - per acquisto di software;
      - per contratti di assistenza/manutenzione per hardware e software delle dotazioni informatiche in uso;
      - per macchinari per la purificazione dell'aria e la pulizia dei locali;
      - per servizi straordinari di igienizzazione locali da parte di ditte specializzate;
      - contratti di assistenza/manutenzione per defibrillatori;
   B) SPESE PER ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE E PER PALESTRE, con riferimento ad arredi degli spazi didattici, quali a titolo esemplificativo:

- per acquisto ed installazione di banchi, cattedre, sedie, armadi, ed ogni altro arredo necessario ad allestire aule, laboratori e aule insegnanti;
- per acquisto ed installazione di scrivanie, sedie, armadi ed ogni altro arredo necessario ad allestire gli uffici amministrativi;
- per acquisto di defibrillatori;
- per acquisto di attrezzature sportive e dotazioni per palestre;

C) SPESE PER UTENZE TELEFONICHE, con riferimento alle spese per telecomunicazioni (internet e telefono) e, più precisamente:
- per canoni mensili comprensivi di traffico, internet o telefonico, oltre a eventuali opzioni;
- per strumentazioni o ampliamento impianti atti a garantire un livello di connettività sufficiente a consentire un regolare svolgimento delle attività didattiche e amministrative;
- per acquisto di dispositivi per la connettività (modem, router, internet key).

Articolo 3
Tipologie di spesa non ammissibili

1. I sussidi di cui all'art. 1 non possono essere destinati al sostentamento delle seguenti tipologie di spese, considerate inammissibili:
   - per postali e bancarie:
   - per servizi di consulenza, assicurazioni e vigilanza di ogni tipo;
   - per servizi di pulizie e sanificazioni ordinarie con relativi materiali;
   - riconducibili agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008.

Articolo 4
Criteri per l'assegnazione dei sussidi

1. In applicazione e nei limiti di cui alle disposizioni normative vigenti in materia e al presente regolamento e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili derivanti dai trasferimenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'EDR iscrive in bilancio e assegna annualmente agli istituti i sussidi da destinare alle spese di cui all'art. 2.
2. I sussidi per le spese di cui all'art. 2, comma 1, lettere A) e C), vengono assegnati sulla base dei seguenti criteri:
   a) una quota fissa annua per ciascun Istituto, stabilita con Decreto del Direttore Generale/Commissario Straordinario, tenute in considerazione le disponibilità finanziarie di bilancio;
   b) una quota residuale variabile ripartita nel modo seguente:
      - 60% sulla base del numero degli studenti iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente alla richiesta di sussidio;
      - 20% sulla base del numero dei laboratori presenti presso ciascun Istituto (intendendosi per laboratori, a titolo esemplificativo, quelli di: chimica, fisica, laboratori di fotografia, meccanici, elettrotecnici, odontotecnici, di cucine, laboratori informatici, di lingue e aule multimediali);
      - 10% sulla base del numero di addetti alle segreterie degli istituti (con riguardo sia al personale amministrativo che tecnico), al 31 dicembre dell'anno precedente alla richiesta il sussidio;

- 10% agli istituti ubicati in Comuni che totalmente o parzialmente rientrano nel territorio montano della Regione Friuli Venezia Giulia (allegato A dell'art. 2, della L.R. 33/2002).

I sussidi sono assegnati, previa presentazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di apposita domanda, corredata, con riferimento alle spese di cui alla suddetta lettera A), di preventivo di spesa analitico e, con riferimento alle spese di cui alla suddetta lettera C), delle fatture telefoniche riferite all'anno precedente la richiesta di sussidio e degli eventuali preventivi di spesa analitici per strumentazione, ampliamenti e dispositivi di connettività.

3. La liquidazione dei sussidi di cui alle predette lettere A) e C) avviene con una prima quota del 50% a titolo di anticipazione, a seguito di assegnazione, ed una liquidazione finale, nei limiti del sussidio concesso, a seguito di ricevimento della rendicontazione di cui all'art. 6, salvi, in ogni caso, i controlli, le verifiche e le eventuali rideterminazioni o revoche di cui agli artt. 7, 8 e 9.
4. Il sussidio per le spese di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), intese come spese di investimento, viene assegnato agli istituti previa presentazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un'apposita proposta all'EDR, corredata di preventivo di spesa analitico. L'EDR, valutata la proposta e ritenuta accoglibile, in tutto o in parte, determina la spesa ammissibile al sussidio.
5. La liquidazione del sussidio di cui alla predetta lettera B) avviene con una prima quota del 50% a titolo di anticipazione, a seguito di assegnazione, ed una liquidazione finale, nei limiti del sussidio concesso, a seguito di ricevimento della rendicontazione di cui all'art. 6, salvi, in ogni caso, i controlli, le verifiche e le eventuali rideterminazioni o revoche di cui agli artt. 7, 8 e 9.

Articolo 5

Caratteristiche degli arredi

1. Per il sussidio relativo alle spese di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), è richiesto il rispetto di requisiti minimi di sicurezza e delle norme tecniche UNI.
2. La fornitura di arredi deve in ogni caso tenere conto dello spazio fisico in cui la medesima si colloca e considerare la reazione al fuoco dei materiali secondo le pertinenti classi.
3. Per i beni che saranno assemblati è richiesta dichiarazione di corretto montaggio.

Articolo 6

Rendicontazione del sussidio

1. Gli istituti beneficiari presentano, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di assegnazione, la rendicontazione delle spese oggetto di sussidi sostenute entro il 31 dicembre dell'anno di assegnazione.
2. Il termine di presentazione della rendicontazione può essere prorogato, una sola volta, su istanza scritta e motivata dell'istituto, da presentarsi all'EDR, a mezzo PEC, entro il termine del 28 febbraio di cui al comma 1. La proroga viene concessa dall'EDR per un massimo di tre mesi; nelle more della proroga non potrà essere versato il sussidio a saldo.
3. L'istituto assegnatario del sussidio di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), presenta un rendiconto separato rispetto alle restanti tipologie di spese.
4. Ai fini della rendicontazione di cui al comma 1, con riferimento ai sussidi relativi alle spese di cui all'art.2, comma 1, lettera B), gli istituti presentano una dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza, delle norme tecniche UNI, degli spazi e di un corretto montaggio indicati dall'art. 5.

5. Sono ammesse altre forme di sostegno, comunque denominate, da parte di altri enti pubblici e privati, affinché venga garantita la proficuità dell'intervento pubblico complessivo e la piena fruibilità del bene acquistato in virtù dei sussidi di cui al presente regolamento. In ogni caso il totale dei sussidi assegnati non può superare il totale delle spese sostenute rientranti nell'art. 2, comma 1, lettere A), B) e C).
6. Le spese sono rendicontate almeno fino all'ammontare complessivo dei sussidi assegnati.

Articolo 7

Controlli e verifiche

1. Ai fini dell'adozione del provvedimento di approvazione delle rendicontazioni inoltrate dagli istituti, l'EDR ha la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e integrazioni di carattere contabile e/o amministrativo sugli elementi forniti in sede di rendicontazione, nonché di effettuare dei controlli a campione sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione giustificativa di spesa.

Articolo 8

Rideterminazione del sussidio assegnato

1. Il sussidio assegnato è rideterminato qualora dalla rendicontazione presentata dall'istituto emerga che, ai sensi dell'art. 3, la spesa sia in parte non ammissibile.

2. Il sussidio assegnato è rideterminato anche nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 6, comma 5°, secondo periodo.

Articolo 9

Revoca del provvedimento di assegnazione del sussidio

1. Si procede con la revoca del provvedimento di assegnazione del sussidio nei seguenti casi:
    a. la totalità delle spese rendicontate risulti non ammissibile ai sensi dell'articolo 3;
    b. la documentazione a rendicontazione non viene trasmessa entro il termine di cui all'articolo 6, comma 1, ovvero entro il termine fissato dall'eventuale proroga di cui all'articolo 6, comma 2.
    c. la documentazione a rendicontazione, a seguito dei controlli e verifiche di cui all'art. 7, risulti incongruente con quanto dichiarato in sede di domanda.

Articolo 10

Oneri e responsabilità per la gestione del sussidio

1. Restano a carico dell'istituto beneficiario del sussidio gli oneri e le responsabilità derivanti dall'applicazione della normativa vigente in materia di contabilità, appalti pubblici, acquisizione di beni e servizi, sicurezza sul lavoro e sicurezza dei materiali.

Articolo 11

Inventario

1. I beni acquisiti col sostegno dei sussidi di cui al presente Regolamento, consistenti in spese di investimento, sono inventariati a cura degli istituti.

Articolo 12

Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene applicato con riferimento ai sussidi attribuiti a tutti gli istituti di competenza dell'EDR, così come individuati dall'art. 1.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VIOLA AUGUSTO
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 07/12/2021 10:18:14*